

BGer 9C 499/2012 vom 27. Mai 2013

Bundesgericht, 2013-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_499_2012

FR: TF 9C 499/2012 du 27 mai 2013

IT: TF 9C 499/2012 del 27 maggio 2013

Regeste

Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie

Erwägungen

E. 1

Con la resa della sentenza 9C_267/2013 il motivo per la sospensione della causa qui in esame è decaduto. La procedura va pertanto riattivata.

E. 2

Il Tribunale federale verifica d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza e le (altre) condizioni di ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44 con riferimenti).

E. 2.1

Secondo l' art. 89 cpv. 1 LTF è legittimato a ricorrere soltanto chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione, di natura giuridica o fattuale (DTF 135 II 243 consid. 1.2; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290), al suo annullamento o alla sua modifica (lett. c). Secondo la giurisprudenza relativa al previgente art. 85 lett. a OG (DTF 116 Ia 359 consid. 2a), applicabile anche nel quadro della LTF (sentenza 1C_161/2007 del 18 febbraio 2008 consid. 1.2), il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento dell'atto impugnato. È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.).

E. 2.2

Nel caso di specie - a seguito della sentenza 9C_267/2013 - il ricorrente non dispone più di un interesse pratico e attuale alla disamina delle sue censure. La valutazione 23 marzo 2011 dello psichiatra dott. P._____ del Servizio X._____, sulla quale si sono essenzialmente poggiate le autorità giudiziarie nella procedura AI, ormai diventata definitiva, ha in effetti escluso l'esistenza di una incapacità lavorativa, attuale o progressiva, per i motivi di natura psichiatrica indicati dai medici curanti a giustificazione dell'interruzione del lavoro da parte dell'assicurato dopo il suo licenziamento. Il che

significa che l'interesse a un giudizio sul diritto teorico alle indennità giornaliere controverse (dopo il 31 ottobre 2010) è venuto a cadere. Il giudice di prime cure ha infatti ricordato come l'eventuale diritto alle prestazioni fosse in ogni caso subordinato all'effettiva esistenza di una incapacità lavorativa. Esistenza che è ora stata esclusa - anche per il periodo in esame - in ambito AI. In questo modo non sussiste più un interesse degno di protezione a una decisione del Tribunale federale sulla questione (giuridica) trattata dalla Corte cantonale. Pur non essendo tecnicamente divenuto privo di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF), il ricorso si rivela inammissibile.

E. 3

Poiché l'interesse degno di protezione è venuto o cadere, il Tribunale federale decide sommariamente sulle spese giudiziarie tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha terminato la lite (art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC ; cfr. sentenza 1C_63/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2). Le spese giudiziarie vengono di conseguenza stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374). Ora, la questione trattata dal Tribunale cantonale e sottoposta per esame al Tribunale federale è identica a quella recentemente verificata dalla Corte giudicante nella sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 che ha visto peraltro coinvolto proprio l'assicuratore qui ricorrente. In quella occasione è stato deciso che se il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventi inabile al lavoro per malattia, la perdita di guadagno indennizzabile corrisponde (al termine della scadenza contrattuale) tutt'al più alla perdita dell'indennità di disoccupazione ma non a quella del salario, salvo che la persona interessata sia in grado di dimostrare che senza l'inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito (sentenza citata consid. 4.2). Questa conclusione si sarebbe imposta - indipendentemente dalla questione relativa all'incapacità lavorativa - con ogni verosimiglianza anche nel presente contesto, sicché l'opponente deve farsi carico delle spese giudiziarie. L'assicuratore ricorrente non ha per contro diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF ; cfr. sentenza citata 9C_24/2013 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.